

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n.55
Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la
peste suina classica. (GU n. 49 del 28-2-2004- Suppl. Ordinario n.30)

testo in vigore dal: 28-2-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche;

Vista la decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure di lotta contro la peste suina classica, di seguito denominata «malattia».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «suino»: ogni animale della famiglia dei suidi, (compresi i suini selvatici).

b) «suino selvatico»: qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non è allevato o tenuto in un'azienda;

c) «azienda»: lo stabilimento agricolo o di altra natura in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si detengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure

di cui all'articolo 5, comma 1;

d) «manuale di diagnostica»: il manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;

e) «suino sospetto di infezione da virus della peste suina classica»: ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformita' del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della malattia;

f) «caso di peste suina classica» o «suino infetto da peste suina classica»: ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina classica ovvero sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni del manuale di diagnostica;

g) «focolaio di peste suina classica»: l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o piu' casi di peste suina classica;

h) «focolaio primario»: il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;

i) «zona infetta»: la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformita' degli articoli 15 o 16 a seguito della conferma di uno o piu' casi di peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici;

l) «caso primario di peste suina classica in suini selvatici»: qualsiasi caso di peste suina classica riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;

m) «metapopolazione di suini selvatici»: qualsiasi gruppo o subpopolazione di suini selvatici avente contatti limitati con altri gruppi o subpopolazioni;

n) «popolazione di suini selvatici esposta all'infezione»: la parte di una popolazione di suini selvatici che non ha sviluppato alcuna immunita' contro la malattia;

o) «proprietario»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;

p) «autorita' competente»: il Ministero della salute, le regioni o le altre autorita' competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

q) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente della autorita' competente;

r) «trasformazione»: uno dei trattamenti dei materiali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modifiche;

s) «vaccino marcatore o marker»: un vaccino atto a conferire un'immunita' protettiva che puo' essere distinta dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale dovuta al virus di tipo selvaggio mediante idonee prove di laboratorio effettuate in conformita' del manuale di diagnostica;

t) «abbattimento»: l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

u) «macellazione»: la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo

1° settembre 1998, n. 333;

v) «zona ad elevata densità di suini»: qualsiasi zona geografica situata entro un raggio di 10 km da un'azienda in cui siano detenuti suini riconosciuti infetti o sospetti di essere infetti dal virus della malattia, nella quale la densità di suini superi 800 capi per kmq; tale azienda deve essere situata in una provincia in cui la densità di suini detenuti nelle aziende è superiore a 300 capi per kmq, o ad una distanza inferiore a 20 km da tale provincia;

z) «azienda che ha avuto contatti»: un'azienda in cui la peste suina classica può essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo.

Art. 3.

Notifica della peste suina classica

1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.

2. Il Ministero della salute, non appena è confermata la presenza della malattia, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattia degli animali:

a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:

1) i focolai della malattia confermati nelle aziende;

2) i casi della malattia confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;

3) i casi primari della malattia confermati nelle popolazioni di suini selvatici;

4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

b) trasmette informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta dalla malattia, in conformità dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.

Art. 4.

Misure in caso di sospetto di peste suina classica nei suini in un'azienda

1. Se in un'azienda si trovano uno o più suini sospetti di essere infetti dal virus della malattia, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente al manuale di diagnostica.

2. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

3. Se non è possibile escludere il sospetto della malattia in un'azienda, l'autorità competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare:

a) il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento è aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento sono esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

b) che tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

c) il divieto di entrata e di uscita dei suini dall'azienda; l'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda ad animali di altre specie e imporre l'applicazione di misure appropriate per eliminare roditori o insetti;

d) il divieto di trasporto, al di fuori dell'azienda, delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

e) il divieto di uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina classica, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente nonché, ai fini degli scambi intracomunitari, di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni;

f) che il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

g) che il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda, appropriati metodi di disinfezione; chiunque entra o esce da aziende suinicole deve adottare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina classica; inoltre, prima di lasciare l'azienda, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati;

i) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, ed in particolare se l'azienda in cui sono detenuti animali sospetti è situata in una zona ad elevata densità di suini, l'autorità competente:

a) può applicare le misure previste all'articolo 5, comma 1, nell'azienda di cui al comma 3; tuttavia, qualora le condizioni lo permettano, l'autorità competente può limitare le suddette misure ai suini sospetti di essere infetti o contaminati dal virus della malattia e alla parte dell'azienda in cui tali animali sono detenuti, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini dell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia, un numero sufficiente di campioni deve essere prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale di diagnostica;

b) può istituire una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda di cui al comma 3; agli allevamenti situati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o in parte, le misure di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le misure di cui al comma 3 sono revocate da parte dell'autorita' competente soltanto quando il sospetto di peste suina classica sia stato ufficialmente escluso.

Art. 5.

Misure in caso di conferma della presenza di peste suina classica nei suini in un'azienda

1. In caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in un'azienda, ad integrazione delle misure previste all'articolo 4, comma 3, l'autorita' competente dispone:

a) l'immediato abbattimento, sotto controllo ufficiale ed in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della malattia, sia durante il trasporto che durante l'abbattimento, di tutti i suini presenti nell'azienda;

b) all'atto dell'abbattimento, il prelievo dai suini, conformemente al manuale di diagnostica, di un numero sufficiente di campioni, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso puo' essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;

c) la trasformazione, sotto controllo ufficiale e in impianti autorizzati, delle carcasse di suini morti o abbattuti; tuttavia, l'autorita' competente puo' disporre, in conformita' dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 e delle relative disposizioni applicative previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 811/2003, di procedere alla combustione o al sotterramento delle carcasse sotto controllo ufficiale;

d) che le carni di suini macellati nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;

e) che lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della malattia;

f) sottoporre, ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della malattia; tutti i materiali monouso potenzialmente contaminati, segnatamente quelli impiegati per le operazioni di abbattimento, siano distrutti; tali disposizioni si applicano in conformita' delle istruzioni del veterinario ufficiale;

g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonche' il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati o trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

h) in caso di un focolaio primario della malattia, l'isolato del virus della peste suina classica sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;

i) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

2. Qualora un focolaio di peste suina classica sia stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco naturale o un'area recintata in

cui sono detenuti suini a scopi scientifici o connessi con la conservazione delle specie o di razze rare, l'autorita' competente puo' derogare all'applicazione del comma 1, lettere a) ed e).

3. L'autorita' competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 2, che, a sua volta, provvede ad informare la Commissione europea.

Art. 6.

Misure in caso di conferma della presenza della peste suina classica in aziende comprendenti diverse unita' di produzione.

1. In caso di conferma della malattia in aziende comprendenti due o piu' unita' di produzione distinte, l'autorita' competente, per consentire che sia portato a termine l'ingrasso dei suini, puo' derogare alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), per quanto riguarda le unita' di produzione dei suini non interessate dall'infezione, purché il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura, le dimensioni di dette unita' di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unita' di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unita' di produzione all'altra.

2. Ultimate, nel reparto o nei reparti dell'azienda ove e' stata riscontrata la malattia, le operazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), l'autorita' competente dispone l'applicazione di tutte le misure atte ad evitare la contaminazione dei reparti di produzione non infetti.

3. L'autorita' competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 1, che, a sua volta, provvede ad informare la Commissione europea.

Art. 7.

Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti

1. Sono riconosciute come aziende che hanno avuti contatti le aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica eseguita in conformita' dell'articolo 8, che il virus della malattia possa essere stato introdotto da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 o dall'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 in altre aziende. In tali aziende si applicano le disposizioni dell'articolo 4 fino a quando il sospetto della malattia sia ufficialmente escluso.

2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorita' competente applica le misure previste all'articolo 5, comma 1, nelle aziende che hanno avuto contatti di cui al comma 1. Per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica.

3. I criteri e i fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione da parte della autorita' competente delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti sono riportati nell'allegato V.

Art. 8.

Indagine epidemiologica

1. L'indagine epidemiologica riguardante i casi sospetti o i focolai della malattia e' effettuata utilizzando appositi questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 22.
2. L'indagine epidemiologica verte almeno sui seguenti elementi:
 - a) il periodo durante il quale la malattia puo' essere stata presente nell'azienda prima della denuncia o del sospetto della malattia;
 - b) la possibile origine della malattia nell'azienda e identificazione delle altre aziende nelle quali i suini possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;
 - c) movimenti di persone, di veicoli, di suini, di carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda.
3. Se dai risultati dell'indagine emerge che la malattia puo' essersi propagata da aziende o verso aziende situate in altri Stati membri, il Ministero della salute provvede ad informare immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri interessati.

Art. 9.

Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza

1. Non appena la diagnosi della malattia nei suini di un'azienda e' ufficialmente confermata, l'autorita' competente istituisce intorno all'azienda medesima una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km. In tali zone vengono applicate rispettivamente le misure di cui agli articoli 10 e 11.
2. Nell'individuare le zone di protezione e di sorveglianza l'autorita' competente tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) dei risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;
 - b) della situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali o artificiali;
 - c) della ubicazione e della vicinanza delle aziende;
 - d) delle modalita' relative ai movimenti e alla commercializzazione dei suini e della disponibilita' di macelli;
 - e) delle strutture e del personale disponibili per controllare eventuali movimenti di suini all'interno delle zone, in particolare, se i suini da abbattere devono essere allontanati dall'azienda d'origine.
3. Se una zona include parti del territorio di altri Stati membri, l'autorita' competente collabora per la delimitazione di questa zona con le autorita' degli Stati membri interessati.
4. L'autorita' competente prende tutte le misure necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, nonche' a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ai sensi degli articoli 10 e 11 e adotta tutti i provvedimenti opportuni per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.

Art. 10.

Misure destinate alla zona di protezione

1. L'autorita' competente deve adottare, nella zona di protezione, le seguenti misure:

a) il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla istituzione della zona di protezione, l'ispezione da parte del veterinario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;

b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f). Tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico degli animali o soste. Il Ministero della salute, tuttavia, puo' chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona per esservi immediatamente macellati;

c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri veicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorita' competente;

d) il divieto di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico, salvo autorizzazione dell'autorita' competente;

e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati dell'azienda, al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;

f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano per almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste al comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

1) in un macello designato dall'autorita' competente medesima, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente;

g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;

h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole.

2. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, l'uscita dei suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai fini del loro trasporto diretto:

a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente.

3. L'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda se:

a) un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini presenti nell'azienda, con particolare riguardo a quelli che devono essere trasportati, conformemente alle procedure previste nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, ed ha eseguito un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; l'esame clinico summenzionato comprende in particolare la misurazione della temperatura corporea;

b) i controlli e gli esami non hanno evidenziato segni specifici della malattia ed hanno dimostrato il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

c) il trasporto dei suini e' effettuato, a cura dell'autorita' competente, con automezzi sigillati;

d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono stati immediatamente puliti e disinfettati dopo il loro utilizzo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

e) nel caso in cui i suini sono destinati alla macellazione o all'abbattimento, e' stato prelevato, in conformita' del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, un numero sufficiente di campioni per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia in tali aziende;

f) nel caso in cui i suini devono essere trasportati in un macello:

1) l'autorita' competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviarvi suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorita' competente che ha effettuato la spedizione;

2) all'arrivo al macello i suini siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini;

3) durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, il veterinario ufficiale prenda in considerazione eventuali sintomi della malattia;

4) le carni fresche ottenute da tali suini sono trasformate oppure devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di

polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Dette operazioni devono essere effettuate in uno stabilimento designato dall'autorità competente. Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

4. L'applicazione delle misure nella zona di protezione e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) sono state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;

b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformita' del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.

5. Gli accertamenti di cui al comma 4, lettera b), non possono essere effettuati prima di trenta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

Art. 11.

Misure applicate nella zona di sorveglianza

1. L'autorità competente deve adottare nella zona di sorveglianza le seguenti misure:

a) effettuare il censimento di tutti gli allevamenti suinicoli;

b) il divieto di circolazione e di trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende previo accordo dell'autorità competente. Tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste, nonche' per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona per esservi immediatamente macellati;

c) pulire, disinfettare e sottoporre a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;

d) vietare l'entrata o l'uscita di altri animali domestici dall'azienda, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;

e) la denuncia di tutti i suini morti o malati dell'azienda all'autorità competente che effettua opportune indagini in conformita' delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;

f) vietare l'uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette. Allo scadere dei 21 giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, comma 3, l'autorità competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

1) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza,

ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione europea di tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente;

g) vietare l'uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;

h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole.

2. Nel caso in cui i suini devono essere trasportati in un macello, il Ministero della salute, può richiedere alla Commissione europea, motivandole opportunamente, deroghe all'articolo 10, comma 3, lettere e) ed f), numero 4), in particolare, per quanto riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione, nonché la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento.

3. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorità competente può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:

a) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione europea di tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente.

3. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;

b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, ove del caso, ad analisi di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.

4. Gli accertamenti di cui al comma 3, lettera b), non possono essere effettuati prima di 20 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

Art. 12.

Pulizia e disinfezione

1. I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni sono quelli ufficialmente approvati dall'autorità competente.

2. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono effettuate, sotto controllo ufficiale, in conformita' alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e ai principi e alle procedure di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'allegato II.

Art. 13.

Ripopolamento in aziende suinicole a seguito di focolai di peste suina classica

1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non puo' avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformita' dell'articolo 12.

2. La reintroduzione di cui al comma 1 e' effettuata secondo le seguenti disposizioni:

a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorita' competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quaranta giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformita' del manuale di diagnostica. Se in nessuno dei suini e' stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica si puo' procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi;

b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, solo se:

1) tutti i suini arrivano in un arco di tempo di 20 giorni e provengono da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla malattia;

2) i suini dell'allevamento ripopolato sono sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica. Il campionamento per tale esame deve essere effettuato non prima di 40 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;

3) i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi.

3. Tuttavia, se sono trascorsi piu' di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione nell'azienda, l'autorita' competente puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, tenendo conto della situazione epidemiologica.

Art. 14.

Misure in caso di sospetto o di conferma della presenza della peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto.

1. Nel caso in cui si sospetta la presenza della malattia in un macello o in mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine per confermare o per escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure definite nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE.

2. Se viene individuato un caso di malattia in un macello o in

mezzi di trasporto, l'autorita' competente dispone:

- a) l'immediato abbattimento, sotto il controllo del veterinario ufficiale, di tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi;
- b) la distruzione, sotto controllo ufficiale, delle carcasse, delle frattaglie e dei rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati;
- c) l'effettuazione, sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformita' dell'articolo 12, delle operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi;
- d) l'effettuazione di un'indagine epidemiologica applicando per analogia l'articolo 8;
- e) di sottoporre l'isolato del virus della malattia alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus;
- f) l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse infette e nelle altre aziende che hanno avuto contatti; salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, comma 1, sono applicate nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infette;
- g) la non reintroduzione nell'azienda di animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente all'articolo 12.

Art. 15.

Misure in caso di sospetto o di conferma della presenza della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici

1. In caso di sospetto di infezione della malattia nei suini selvatici, l'autorita' competente dispone affinche' siano adottate tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori e siano sottoposti ad esame, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.

2. Non appena e' confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia, l'autorita' competente provvede:

a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente:

1) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b);

2) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici;

3) nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione europea, in conformita' dell'articolo 16;

4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia dalla zona infetta;

b) affinche' siano sottoposte a sorveglianza ufficiale le aziende ubicate nella zona definita infetta ordinando, in particolare:

1) l'effettuazione di un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento e' aggiornato dal proprietario. I dati del censimento sono esibiti a richiesta e verificati ad ogni ispezione; tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento puo' essere effettuato sulla base di una stima;

2) che tutti i suini dell'azienda non possono essere movimentati dai locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;

3) il divieto di entrata e di uscita dei suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita' competente in funzione della situazione epidemiologica;

4) appropriati metodi di disinfezione presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda;

5) per chiunque venga a contatto con suini selvatici, adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della malattia; tali misure possono includere un divieto temporaneo di accesso ad un'azienda suinicola per le persone che sono venute a contatto con suini selvatici;

6) il controllo della presenza della malattia in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentano sintomi di peste suina classica;

7) il divieto di entrata nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della malattia;

8) che dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli e embrioni a fini degli scambi intracomunitari;

c) a sottoporre ad ispezione, a cura del veterinario ufficiale, tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta, nonche' ad un esame inteso ad accertare la presenza della malattia in conformita' del manuale di diagnostica. Le carcasse di tutti gli animali risultati positivi agli esami per la malattia e di tutti i suini selvatici ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale. Se gli esami risultano negativi per quanto riguarda la malattia l'autorita' competente applica le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607. Le parti degli animali non destinate al consumo umano sono trasformate sotto controllo ufficiale;

d) a disporre che l'isolato del virus della malattia sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus.

3. Qualora venga riscontrato un caso di malattia fra i suini selvatici presenti in una zona situata in prossimita' di altri Stati membri l'autorita' competente collabora con l'autorita' competente degli Stati membri per la definizione delle misure di lotta contro la malattia.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e con conseguente» invarianza di oneri.

Piani di eradicazione della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici

1. Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro novanta giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, il Ministero della salute, d'intesa con le altre autorità competenti e sentito il Centro di referenza nazionale delle pesti suine, presenta alla Commissione europea per l'approvazione il piano delle misure da adottare ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonché delle misure da applicare alle aziende ubicate in tale zona. Il piano può successivamente essere modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

2. Se le modifiche al piano di cui al comma 1 riguardano la ridefinizione dell'area infetta, il Ministero della salute ne dà immediata comunicazione alla Commissione europea e agli Stati membri; se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del piano, il Ministero della salute presenta alla Commissione il piano modificato per l'approvazione.

3. Dopo l'approvazione da parte della Commissione europea del piano di cui al comma 1 le misure previste dal piano medesimo sostituiscono, a decorrere dalla data stabilita in sede comunitaria, le misure originarie applicate ai sensi dell'articolo 15.

4. Il piano di cui al comma 1 contiene informazioni concernenti:

a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'articolo 15 e la distribuzione geografica della malattia;

b) la zona definita infetta; nel definire la zona infetta, occorre tener conto dei seguenti elementi:

1) l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia;

2) la popolazione di suini selvatici della zona;

3) la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolano gli spostamenti di suini selvatici;

c) le modalità di cooperazione tra i rappresentanti dei biologi, dei cacciatori, delle associazioni venatorie, le autorità competenti in materia di gestione e tutela della fauna selvatica e i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio;

d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;

e) le iniziative specifiche intese a determinare il numero e l'ubicazione delle metapopolazioni di suini selvatici nella zona infetta e nelle aree limitrofe;

f) il numero approssimativo delle metapopolazioni di suini selvatici presenti nelle zone infette e nelle aree limitrofe e la loro taglia;

g) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di età;

h) le misure adottate per ridurre la diffusione della malattia a seguito di movimenti di suini selvatici e/o contatti tra metapopolazioni di suini selvatici; tali misure possono comprendere

il divieto di caccia;

i) le misure adottate per ridurre la popolazione di suini selvatici ed in particolare di suinetti esposta all'infezione;

l) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione della malattia;

m) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi, basato:

1) sulla trasformazione sotto controllo ufficiale;

2) sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi e di quelli ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la malattia, l'autorità competente applica le misure previste all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; le parti non destinate al consumo umano vengono trasformate sotto controllo ufficiale;

n) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:

1) il settore geografico in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso;

2) la data di ritrovamento dell'animale morto o ucciso;

3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale;

4) l'età e il sesso dell'animale;

5) se è stato ucciso, i sintomi constatati prima dell'uccisione;

6) se è stato trovato morto, lo stato della carcassa;

7) i risultati delle prove di laboratorio;

o) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se necessario, nelle vicinanze della stessa, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure comprendono almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta a fini di scambi intracomunitari;

p) altri criteri da applicare per abolire le misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita e le misure applicate alle aziende ivi ubicate;

q) l'autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;

r) il sistema istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformità dell'articolo 15, comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;

s) le misure di sorveglianza della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla conferma dell'ultimo caso di malattia nei suini selvatici della zona definita infetta; dette misure di sorveglianza sono mantenute per un periodo minimo di dodici mesi e comprendono almeno le misure già attuate in conformità delle lettere g), m) e n).

5. Ogni sei mesi il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del programma di eradicazione.

Art. 17.

Procedure diagnostiche e requisiti in materia di biosicurezza

1. Le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e gli esami di laboratorio diretti ad individuare la presenza della malattia sono effettuati in conformita' del manuale di diagnostica.

2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici e' assicurato dal Centro di referenza nazionale delle pesti suine, conformemente all'allegato III.

3. Il Centro di referenza di cui al comma 2 assicura il collegamento col laboratorio comunitario di riferimento alle condizioni indicate nell'allegato IV.

4. Al fine di garantire adeguate condizioni di biosicurezza e tutelare la salute degli animali, il virus della malattia, il genoma e gli antigeni del virus, nonche' i vaccini possono essere manipolati o utilizzati a fini di ricerca, diagnosi o fabbricazione esclusivamente presso il Centro di referenza nazionale delle pesti suine.

5. In deroga al comma 4 il Ministero della salute, sulla base dei controlli eseguiti dal Centro di referenza nazionale delle pesti suine, tesi a valutare la sussistenza dei requisiti di biosicurezza nonche' l'adeguata preparazione del personale tecnico, puo' con proprio provvedimento autorizzare altri laboratori ad effettuare l'applicazione di procedure diagnostiche limitatamente ai focolai secondari della malattia.

6. L'elenco dei laboratori riconosciuti e' trasmesso immediatamente alla Commissione europea dal Ministero della salute che provvede a comunicare ogni aggiornamento.

Art. 18.

Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini contro la peste suina classica

1. E' vietato l'impiego di vaccini contro la malattia.

2. La manipolazione, la fabbricazione, il magazzino, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la malattia sono effettuati sotto controllo ufficiale e secondo le condizioni stabilite dal Ministero della salute.

Art. 19.

Vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole

1. In deroga all'articolo 18, comma 1, qualora in determinate aziende suinicole sia confermata la presenza della malattia e i dati epidemiologici disponibili evidenzino un rischio di propagazione, si puo' fare ricorso nelle aziende in questione alla vaccinazione d'emergenza in conformita' delle procedure e delle disposizioni previste dal presente articolo.

2. I principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione della vaccinazione d'emergenza sono definiti nell'allegato VI.

3. Per quanto disposto ai commi 1 e 2, il Ministero della salute, qualora ravveda la necessita' di ricorrere alla vaccinazione di emergenza, presenta alla Commissione europea, per l'approvazione, un piano che comprenda almeno le seguenti informazioni:

- a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di una vaccinazione d'emergenza;
- b) i limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la

vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende suinicole ivi ubicate;

c) le categorie di suini e una stima del numero dei suini da vaccinare;

d) il vaccino da utilizzare;

e) la durata della campagna di vaccinazione;

f) l'identificazione e la registrazione degli animali vaccinati;

g) le misure concernenti la circolazione di suini e di prodotti derivati;

h) i criteri da seguire per decidere in merito all'applicazione della vaccinazione o delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, nelle aziende che hanno avuto contatti;

i) altri aspetti riguardanti la situazione d'emergenza, compresi i controlli clinici sugli animali e gli esami di laboratorio da praticare su campioni prelevati nelle aziende sottoposte a vaccinazione e nelle altre aziende situate nella zona di vaccinazione, in particolare se è previsto l'impiego di un vaccino marcatore.

4. Fermi restando gli articoli 10 e 11, qualora si faccia ricorso alla vaccinazione d'emergenza, durante il periodo di vaccinazione l'autorità competente provvede affinché:

a) nessun suino vivo esca dalla zona in cui viene applicata la vaccinazione, salvo che per essere trasportato in un macello designato dall'autorità competente e ubicato nella zona in cui viene applicato il piano di vaccinazione o nelle immediate vicinanze della medesima per esservi immediatamente abbattuti o in un impianto autorizzato designato dall'autorità competente ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

b) tutte le carni fresche ottenute da suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza siano trasformate o bollate e trattate conformemente al disposto dell'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4);

c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni raccolti, nei trenta giorni precedenti la vaccinazione, da suini da sottoporre a vaccinazione, siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale.

5. Le disposizioni previste al comma 4 sono applicabili per almeno sei mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata.

6. In deroga al comma 3, il Ministero della salute può decidere di procedere direttamente alla vaccinazione d'emergenza purché non siano compromessi gli interessi comunitari e sussistano le seguenti condizioni:

a) il piano per la vaccinazione d'emergenza sia elaborato conformemente all'articolo 22; il piano specifico e la decisione di procedere alla vaccinazione d'emergenza siano presentati alla Commissione europea prima dell'inizio delle operazioni di vaccinazione;

b) oltre alle informazioni indicate al comma 3, il piano prescriva che tutti i suini presenti nelle aziende in cui il vaccino deve essere utilizzato siano macellati o abbattuti quanto prima possibile dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione conformemente al comma 4, lettera a), e che le carni fresche ottenute da tali suini siano trasformate o bollate e trattate in conformità

con quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4).

7. In deroga al comma 5, le misure di cui al comma 4 possono essere revocate:

a) dopo che tutti i suini delle aziende in cui e' stato utilizzato il vaccino sono stati macellati o abbattuti conformemente al comma 4, lettera a), e dopo che le carni fresche ottenute da tali suini sono state trasformate o bollate e trattate conformemente a quanto disposto all'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4);

b) dopo che tutte le aziende in cui si trovavano animali vaccinati sono state pulite e disinfettate conformemente all'articolo 12.

8. A seguito della revoca delle misure di cui al comma 4 l'autorita' competente provvede inoltre affinche':

a) la reintroduzione di suini nelle aziende suddette non sia effettuata prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e che siano stati macellati abbattuti tutti i suini presenti nelle aziende in cui e' stata praticata la vaccinazione;

b) dopo la reintroduzione, i suini presenti in tutte le aziende della zona di vaccinazione siano stati sottoposti ad esami clinici e ad analisi di laboratorio in conformita' del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia. Nel caso di suini reintrodotti in aziende sottoposte a vaccinazione, gli esami suddetti non sono effettuati prima che siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla reintroduzione; durante tale periodo i suini non possono uscire dall'azienda.

9. Nei casi in cui e' stato utilizzato un vaccino marcatore nel corso di una campagna di vaccinazione il Ministero della salute puo' richiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a derogare alle misure di cui ai commi 4 e 5, segnatamente per quanto riguarda la bollatura delle carni dei suini vaccinati e la loro successiva utilizzazione, nonche' la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento.

Art. 20.

Vaccinazione d'emergenza di suini selvatici

1. In deroga all'articolo 18, comma 1, se in popolazioni di suini selvatici e' confermata la presenza della malattia e i dati epidemiologici disponibili attestano un rischio di propagazione, si puo' fare ricorso alla vaccinazione d'emergenza di suini selvatici in conformita' con le procedure e le disposizioni previste dai commi 2 e 3.

2. Il Ministero della salute, se ravvede la necessita' di ricorrere alla vaccinazione di emergenza, presenta alla Commissione europea, per l'approvazione, un apposito piano che comprende le seguenti informazioni:

a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di una vaccinazione di emergenza;

b) i limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione d'emergenza; la predetta zona deve in ogni caso far parte della zona infetta definita in conformita' dell'articolo 16, comma 3, lettera b);

c) il tipo di vaccino da utilizzare e la procedura di vaccinazione;

d) le azioni specifiche finalizzate alla vaccinazione dei giovani

animali;

- e) la durata prevista della campagna di vaccinazione;
- f) una stima del numero di suini selvatici da vaccinare;
- g) le misure adottate per evitare un rapido ricambio della popolazione di suini selvatici;
- h) ove del caso, le misure adottate per evitare la propagazione del virus vaccinale ai suini detenuti in aziende;
- i) i risultati previsti della campagna di vaccinazione e i parametri applicabili per valutarne l'efficacia;
- l) l'autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del piano;
- m) il sistema istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformità dell'articolo 15, comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati della campagna di vaccinazione;
- n) altri aspetti relativi alla situazione di emergenza.

3. Ogni sei mesi il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati della campagna di vaccinazione, accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 16, comma 5.

Art. 21.

Controlli comunitari

1. Il Ministero della salute e le altre autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale.

Art. 22.

Piani di emergenza

1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.

2. Al fine di garantire rapidità ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro l'epizootia, è costituito dal direttore generale della direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia, o loro delegati. Il citato organo può avvalersi di esperti e professionalità anche esterne agli enti e alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

3. L'organo di cui al comma 2:

a) predisporre, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia;

b) assicurare il collegamento e l'interazione con l'unità di crisi centrale, regionale e locale, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo, comprese quelle di cui al

comma 5;

c) verifica la corretta applicazione, da parte delle unita' di crisi di cui alla lettera b), delle misure da esso disposte;

d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore;

e) fornisce piani dettagliati di vaccinazione d'urgenza.

4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale, attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti nel settore della epidemiologia e della sanita' animale.

5. In relazione alle finalita' di cui al presente articolo, il personale delle unita' di crisi di cui al comma 3, lettera b), partecipa a:

a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di tecniche di comunicazione;

b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi almeno due volte l'anno. A tali attivita' si provvede nell'ambito delle risorse gia' previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla esercitazione del personale.

6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni all'aggiornamento dello stesso inviandolo alla Commissione europea per l'approvazione.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

Unita' di crisi contro la peste suina classica
e gruppi di esperti

1. Il Ministero della salute, in caso di comparsa della malattia, istituisce immediatamente un'unita' di crisi centrale contro l'epizoozia.

2. L'unita' di crisi centrale contro l'epizoozia dirige e controlla l'operato delle unita' di crisi locali di lotta contro l'epizoozia di cui al comma 4.

3. L'unita' di crisi centrale e' segnatamente incaricata di:

a) definire le necessarie misure di controllo nei confronti della epizoozia;

b) garantire una pronta ed efficace attuazione delle summenzionate misure da parte delle unita' di crisi locali contro l'epizoozia;

c) mettere personale ed altre risorse a disposizione delle unita' di crisi locali di lotta contro l'epizoozia;

d) fornire informazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie nazionali, alle autorita' nazionali e alle organizzazioni agricole e commerciali;

e) organizzare, se opportuno, una vaccinazione d'emergenza e definire le zone di vaccinazione;

f) mantenere i collegamenti con i laboratori diagnostici;

g) gestire i rapporti con gli organi di informazione;

h) mantenere i collegamenti con le autorita' di polizia per

garantire misure specifiche.

4. Le autorità competenti provvedono affinché siano immediatamente attivate, in caso di comparsa della malattia, unità di crisi locali nei confronti dell'epizoozia.

5. Il Ministero della salute può trasferire talune funzioni dell'unità di crisi centrale alle unità di crisi locali contro l'epizoozia.

6. Il Ministero della salute identifica un gruppo di esperti permanente che disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per assistere l'autorità competente nel garantire un'adeguata preparazione in caso di comparsa della malattia. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

7. In caso di comparsa della malattia il gruppo di esperti assiste l'autorità competente almeno per i seguenti aspetti:

- a) l'indagine epidemiologica;
- b) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione dei risultati dagli esami di laboratorio;
- c) la definizione delle misure di contenimento della malattia.

8. Il Ministero della salute e le altre autorità competenti provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, affinché le unità di crisi centrali e locali di controllo della malattia e il gruppo di esperti dispongano del personale, delle strutture e delle attrezzature, ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari, nonché di una linea di comando e un sistema di gestione chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuazione delle misure di contenimento della malattia definite nel presente decreto. Le modalità in materia di personale, strutture, attrezzature, linea di comando e gestione delle unità di crisi centrali e locali contro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei piani di emergenza di cui all'articolo 22.

Art. 24.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di cui all'articolo 3, di peste suina classica o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.

Art. 25.

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/89/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

2. Sono abrogati il decreto del Ministro della sanita' 18 ottobre 1991, n. 427, e il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato Roma, addi' 20 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie

Sirchia, Ministro della salute

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli